Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BALDINELLI

Seduta del 10/02/2026

FATTO

Con il ricorso, il cliente afferma quanto segue:

- di aver avuto modo di accertare, tramite visura della Centrale Rischi della Banca d'Italia, la presenza di plurime segnalazioni a sofferenza a proprio nome, alcune delle quali effettuate dall'intermediario;
- le segnalazioni sono illegittime per carenza dei presupposti formali (assenza del preavviso di segnalazione e della cessione del credito) e sostanziali (mancata valutazione della situazione economico finanziaria del ricorrente);
- l'intermediario non ha dato prova documentale della titolarità del credito;
- sussiste, inoltre, una violazione dei dati personali ex D. Lgs 196/2003 atteso il fatto di non aver

prestato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il cliente chiede di accertare e dichiarare l'illegittimità, l'illiceità e la nullità delle segnalazioni a sofferenza effettuate dall'intermediario e, per l'effetto, ordinare l'immediata cancellazione di ogni segnalazione pregiudizievole dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e da qualsiasi altro Sistema di Informazione Creditizia (SIC). In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, chiede di ordinare che gli sia fornita tutta la documentazione richiesta con atto di messa in mora del 4.4.2025.

Con le controdeduzioni, l'intermediario ricostruisce le vicende successorie dei crediti di titolarità di vari intermediari vantati nei confronti del ricorrente e formula le seguenti osservazioni:

- in via preliminare, eccepisce la mancata corrispondenza tra le contestazioni contenute nel ricorso e in quelle del reclamo, atteso il fatto che con il reclamo il ricorrente contesta solamente le segnalazioni relative a crediti che sono stati di titolarità di R., poi estinta per incorporazione nell'intermediario convenuto (crediti ex intermediario B ed ex intermediario D), mentre con il ricorso il cliente parrebbe contestare anche altre segnalazioni, ovvero quelle derivante dai crediti acquisiti a seguito di cessione del 19/01/2017;
- essendo intervenuta la cancellazione delle segnalazioni relative al credito derivante dal contratto n. 374232, chiede di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere;
- con riferimento alla eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'intermediario e limitatamente al credito riferito al contratto n. *320, le vicende successorie relative al predetto credito sono documentate dalla lettera di notifica della cessione inviata al ricorrente a mezzo di raccomandata A/R tornata indietro per compiuta giacenza e da estratto della pubblicazione in G.U., nonché copia dell'atto di fusione del 31.10.2023 a seguito del quale la società R. entrava a far parte del gruppo bancario, nonché estratto della G.U. relativa all'estinzione per incorporazione di R. all'interno dell'intermediario convenuto;
- peraltro, in merito al predetto credito, si è formato un giudicato in quanto il D.I. emanato nei confronti del ricorrente non è stato da lui opposto nel termine di 40 giorni;
- che, in merito alla predetta cessione, l'intermediario è sempre rimasto estraneo al contratto di cessione, essendo intervenute altre società;
- il trattamento dei dati personali finalizzato alla tutela dei diritti di credito non presuppone il preventivo consenso da parte dell'interessato;
- con riferimento al presupposto sostanziale, l'intermediario ha continuato a segnalare il cliente in

continuità segnaletica, non essendosi presentate vicende che giustificassero una interruzione della segnalazione;

- con riferimento al presupposto formale, l'intermediario cessionario è esonerato dall'inoltro del preavviso di segnalazione;
- infine, ove venga rigettata la richiesta di inammissibilità della domanda volta ad ottenere la cancellazione delle segnalazioni derivanti dalla cessione del 19.01.2017, l'intermediario osserva che la richiesta documentale avanzata dal ricorrente deve essere proposta al cessionario al quale l'intermediario convenuto ha ceduto i crediti in data 25.09.2024

Per tutte le ragioni sopra esposte, l'intermediario chiede all'Arbitro di respingere le domande formulate dal ricorrente perché infondate.

Con le repliche, il cliente afferma quanto segue:

- viene confermata la cancellazione delle segnalazioni riferite al credito derivante dal contratto n. 374232;
- la produzione documentale offerta dall'intermediario convenuto non è sufficiente a provare la sua legittimazione attiva e la titolarità del credito;
- la parte che si afferma cessionaria ha l'onere di fornire la prova documentale dell'inclusione del credito specifico nell'operazione, mediante produzione del contratto di cessione o di un estratto notarile dello stesso;
- anche l'intermediario cessionario è tenuto a inviare un autonomo preavviso di segnalazione.

Con le controrepliche, l'intermediario si riporta a quanto dedotto con le controdeduzioni, evidenziando, tra l'altro, che, in relazione alla posizione n. 374232, le spese del procedimento devono rimanere in carico al ricorrente, essendo già stata risolta in fase di reclamo ogni questione sulla posizione.

DIRITTO

In via preliminare, l'intermediario eccepisce la mancata corrispondenza parziale tra il contenuto del reclamo e quello del ricorso.

In proposito, afferma che nel reclamo il cliente ha contestato unicamente i crediti derivanti dai contratti **320 e ***232 segnalati dall'intermediario C in seguito alle cessioni dei crediti di cui è stato parte in qualità di intermediario cessionario in data 21.11.2007 e in data 01.01.2022, mentre con il ricorso ha allargato il perimetro della domanda contestando ulteriori segnalazioni disposte dall'intermediario, segnatamente i crediti ceduti dall'intermediario A e poi migrati all'intermediario convenuto nel 2020 per

poi essere ceduti ad altra società nel 2024. Di conseguenza, chiede che la domanda relativa alla cancellazione delle segnalazioni debba rimanere circoscritta solamente ai crediti derivanti dai contratti ***320 e ***232.

Si osserva che, in seguito al deposito delle controdeduzioni da parte dell'intermediario, il cliente nelle repliche delimita il perimetro della controversia alla richiesta di cancellazione delle segnalazioni riferibili solamente al contratto ***320 (originator: intermediario D). Le pretese riferibili al contratto ***232 devono, quindi, intendersi rinunciate per intervenuta cessata materia del contendere, di cui lo stesso cliente chiede la declaratoria.

Il ricorrente eccepisce la mancanza di titolarità dei crediti per i quali è stata effettuata la segnalazione in capo all'intermediario convenuto.

In proposito, l'intermediario, a sostegno della sussistenza della propria legittimazione, fermo restando che la prova circa la titolarità del credito deve essere circoscritta a quello che origina dal contratto **320 (originator: Intermediario D), produce varia documentazione da cui si ricava l'elenco dei crediti oggetto delle varie vicende di successione e di atti notarili indicando che tra questi è ricompreso anche il credito oggetto di segnalazione. Sul tema della prova della titolarità del credito a seguito di cessione in blocco, si richiama tra le più recenti, Cass. Civile sez. III, ord. n. 25547 del 17/09/2025. I Collegi ABF, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritengono sufficiente – ai fini della prova della titolarità del credito - la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU della cessione.

Il cliente afferma che, da una verifica della sua posizione presso la Centrale dei Rischi, apprendeva che erano state disposte a suo carico varie segnalazioni da diversi istituti segnalanti, tra cui anche quelle disposte dall'intermediario convenuto. Quanto alle segnalazioni disposte a carico del ricorrente, l'intermediario ricostruisce le varie vicende successorie dei crediti come segue:

- in data 19.01.2017 l'intermediario A cedeva all'intermediario I. una pluralità di crediti deteriorati, nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi e per gli effetti all'art. 58 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385; tra le posizioni oggetto di cessione, erano compresi anche i crediti vantanti nei confronti del ricorrente di euro 66.97 e di euro 5.540,49 in relazione ai contratti n. 88****002 e 88****001;
- in data 29.06.2018 l'intermediario I. conferiva il proprio ramo d'azienda all'intermediario a I. NPL che in data 15.12.2020 veniva ridenominato nell'intermediario convenuto, il quale, a sua volta, in data 25.09.2024 cedeva i predetti crediti ad altra società;
- in data 21.11.2017 l'intermediario B ha ceduto all'intermediario C una pluralità di crediti in

blocco, classificati di difficile recupero, tra cui anche il credito vantato nei confronti del ricorrente di euro 2.749,66 derivante dal contratto identificato con il n. 374232;

- in data 01.01.2022 l'intermediario D ha ceduto all'intermediario C una pluralità di crediti in blocco, classificati di difficile recupero, tra cui anche il credito vantato nei confronti del ricorrente di euro 3.931,69 derivante dal contratto identificato con il n. 6736320;
- in data 31.12.2022 l'intermediario C è stato coinvolto in una operazione di scissione parziale con attribuzione del ramo NPL alla società R. che si estingue in conseguenza della fusione per incorporazione all'interno dell'intermediario convenuto in data 11.11.2024 che assumeva, di conseguenza, tutti i diritti e gli obblighi della predetta società.

Fatte queste premesse, risulta dall'analisi sopra svolta che i crediti oggetto delle varie vicende successorie vantanti dagli intermediari segnalanti nei confronti del cliente sono i seguenti:

- crediti di euro 66,97 e di euro 5.540,49 in relazione ai contratti n. 88***002 e n. 88***01 (originator: Intermediario A);
- credito di euro 2.746,66 in relazione al contratto n. 374232 (originator: Intermediario B)
- credito di euro 3.931,69 in relazione al contratto n. 676320 (originator: Intermediario D).

L'intermediario convenuto, in relazione al credito di euro 2.746,66 derivante dal contratto n. 374232 afferma di aver disposto la cancellazione della segnalazione presso la Centrale dei Rischi come da visura aggiornata riferita al periodo 11/24 (ovvero alle rilevazioni registrate dopo l'estinzione per incorporazione della società R. e la conseguente assunzione dei diritti e degli obblighi da parte dell'intermediario) – 09/25. Come sopra accennato, il cliente con le repliche conferma l'avvenuta cancellazione della segnalazione in parola chiedendo, di conseguenza, la dichiarazione della parziale cessazione della materia del contendere e la statuizione delle spese a carico dell'intermediario. Correttamente l'intermediario, sul punto, oppone che le relative spese devono rimanere in carico al ricorrente, in quanto la rinuncia al credito era stata comunicata allo stesso già in fase di riscontro al reclamo del 03.06.2025:

Con riferimento invece alle segnalazioni relative ai crediti di 66,97 e di euro 5.540,49 in relazione ai contratti n. 88***002 e n. 88***01 (originator: Intermediario A), si osserva che nelle repliche, il ricorrente circoscrive l'oggetto della domanda di cancellazione delle segnalazioni in CR al solo credito di euro 3.931,69 in relazione al contratto n. 676320 (originator: Intermediario D).

Accertato quindi che il perimetro della domanda del cliente risulta circoscritto alla cancellazione della sola segnalazione relativa al credito derivante dal contratto n. 676320, si osserva che con riferimento a

detta segnalazione la visura CR relativa al periodo febbraio 2022 – gennaio 2025 – prodotta dal ricorrente – evidenzia quanto segue:

- nel mese di febbraio 2022, l'intermediario C segnalava l'importo di euro 6.681,00 (che è riferibile verosimilmente alle due posizioni debitorie derivanti dai due contratti n. ***232 e n.***320 e ceduti all'intermediario C rispettivamente dall'intermediario B e dall'intermediario D cfr. sopra);
- l'intermediario C segnalava il credito sopra individuato fino al mese di dicembre 2022, ovvero fino alla cessione parziale dello stesso con attribuzione del ramo NPL alla società R;
- da dicembre 2022 fino al mese di novembre 2024, il predetto credito veniva segnalato dalla società R;
- in conseguenza dell'estinzione della società R per fusione ed incorporazione nell'intermediario convenuto avvenuta nel mese di novembre 2024, quest'ultimo continuava a segnalare il credito. L'ultima data disponibile nella visura risale al mese di gennaio 2025.

Come già detto sopra, l'intermediario allega un estratto interno aggiornato riferito al periodo novembre 2024 – marzo 2025 dal quale emerge l'avvenuta rettifica del dato segnalato e la sola segnalazione dell'importo di euro 3.932,00 (ovvero il credito derivante dal contratto **320 (originator: intermediario D).

Con il ricorso, il cliente chiede altresì la cancellazione di tutte le segnalazioni negative presenti anche nelle altre banche dati creditizie SIC senza tuttavia produrre documentazione dalla quale verificare l'effettiva esistenza delle segnalazioni in parola; in merito, l'intermediario oppone di non aver mai disposto segnalazioni presso le banche dati private.

Il cliente lamenta la violazione dei dati personali in quanto non ha mai avuto alcun rapporto con l'intermediario segnalante il quale non ha ottenuto il suo consenso prima di procedere alla segnalazione.

In proposito, la Circolare della Banca d'Italia n. 139/93, Cap. I, § 3, prevede che "La comunicazione dei dati relativi alla Centrale dei rischi, risponde ad un compito di interesse pubblico ed è effettuata sulla base di apposita norma di legge, in osservanza dell'art. 2-ter del Codice privacy. Pertanto, gli intermediari partecipanti sono esonerati, ai sensi dell'art. 6 lett. c) del GDPR, dall'obbligo di acquisizione del consenso degli interessati; sono invece tenuti a fornire un'informativa nella quale si rende noto che i dati personali dei clienti sono per legge comunicati alla Centrale dei rischi".

Con riferimento alla sussistenza del presupposto sostanziale, il cliente sostiene che l'intermediario non abbia fornito prova circa le valutazioni svolte al fine di dimostrare lo stato di insolvenza di quest'ultimo.

Sul punto appare condivisibile quanto sostenuto dall'intermediario che afferma di aver dato continuità segnaletica alla segnalazione disposta da R. a partire dal mese di novembre 2024, ovvero in seguito all'estinzione della predetta società per incorporazione nell'intermediario convenuto. L'intermediario afferma inoltre, che al momento della segnalazione non sono stati riscontrati elementi sopravvenuti tali da giustificare l'interruzione della segnalazione. A sostegno delle proprie affermazioni, produce il dettaglio della posizione debitoria del ricorrente (certificazione ex art. 50 TUB rilasciata dall'intermediario D attestante un credito di euro 3.931,69 al 17/01/2022 ed estratto conto fornito dalla società R. al 10/04/2024 con il quale il predetto credito aumentava ad euro 4.269,30 per gli effetti degli interessi di mora), nonché D.I. RGE 400/2024 emesso dal Giudice di Pace di Lodi che ingiungeva il cliente al pagamento di euro 3.931,69.

Si ricorda che, con riferimento alla segnalazione in continuità, la Circolare della Banca d'Italia, Cap. II, § 5.5 prevede che "salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione, il cessionario segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti i soggetti precedentemente segnalati in sofferenza". In caso di segnalazione a sofferenza effettuata "in continuità", il Collegio di coordinamento (decisione n. 1317/23) ha recentemente espresso il seguente principio di diritto: "È legittima la segnalazione a sofferenza effettuata dal cessionario in continuità col cedente, a meno che non risultino elementi sopravvenuti tali da rendere necessaria una diversa valutazione della posizione del debitore".

In merito alla sussistenza del presupposto formale, il cliente nega di aver ricevuto un preavviso di imminente comunicazione di segnalazione in Centrale dei Rischi prima di essere segnalato dall'intermediario convenuto.

Anche in tal caso appare condivisibile quanto sostenuto dall'intermediario: la normativa di riferimento (Circolare della Banca d'Italia n. 139/91, Cap. I, Sez. I, § 4) prevede un obbligo di segnalazione da parte degli intermediari in occasione della prima segnalazione a sofferenza, con ciò escludendo un obbligo di preavviso in capo al cessionario in caso di continuità segnaletica.

Alla luce di tale previsione, l'orientamento dei Collegi ABF ritiene che nel caso di cessione di un credito a sofferenza il cessionario non sia tenuto ad informare nuovamente il cliente, posto che l'onere di preavviso grava sul primo soggetto segnalante, vale a dire sull'intermediario cedente il credito. Per completezza, si osserva che sulla natura del preavviso di segnalazione in Centrale Rischi e sulle conseguenze della sua omissione si è da ultimo pronunciato il Collegio di coordinamento (decisione n. 4519 del 10 maggio 2023), statuendo che: "L'invio ex art. 125, comma 3, T.U.B. della informativa di

imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l'adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa". Nel caso in specie, il ricorrente non ha avanzato alcuna pretesa risarcitoria.

Il cliente, con il ricorso, chiede all'ABF, in via subordinata, di ordinare all'intermediario resistente di fornire la seguente documentazione:

a) copia degli atti di cessione del credito e tutta la documentazione attestante l'inclusione specifica della posizione del ricorrente;

b) copia delle comunicazioni di avvenuta cessione inviate al ricorrente a mezzo di raccomandata A/R;

c) copia del preavviso di segnalazione in CR inviato al ricorrente a mezzo di raccomandata A/R;

d) copia dell'istruttoria svolta per la valutazione dello stato di insolvenza del ricorrente.

Con le repliche, pare abbandonare la richiesta così come sopra formulata.

In proposito, si osserva in ogni caso che:

- con riferimento alla lett. sub a) e b) l'intermediario non risulta essere parte contrattuale dei vari contratti di cessione;
- con riferimento alla lett. sub c) e d) valgono le considerazioni sopra espresse riguardo alla valutazione della sussistenza del presupposto sia formale sia sostanziale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie il ricorso nel resto.

IL PRESIDENTE